



N. 1422/12 R.G. NOTIZIE di REATO

N. 201/13 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI IVREA
UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

art.429 c.p.p.

- Il Giudice dell'Udienza Preliminare dott. Cecilia Marino all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

1. **ALZATI Renzo**,
difeso di fiducia dall'avv. Claudio d'Alessandro del Foro di Torino, libero, assente, presente l'avv. D'Alessandro;
2. **BONO Onofrio**,
, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo Mussa del Foro di Torino, libero, assente, presente in sostituzione dell'avv. Mussa l'avv. Portulano;
3. **CALOGERO Giuseppe**,
, difeso di fiducia dall'avv. Bruno Del Duomo del Foro di Milano e dall'avv. Maria Teresa Del Duomo del Foro di Milano, libero, assente, presente l'avv. Del Duomo Bruno in rappresentanza anche dell'avv. Del Duomo Maria Teresa;
4. **COLANINNO Roberto**,
con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano, difeso altresì di fiducia dall'avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino e dall'avv. Mucciarelli Francesco del foro di Milano, libero, assente, presente l'avv. Zaccone anche in rappresentanza dell'avv. Mucciarelli;
5. **DE BENEDETTI Carlo**,
difeso di fiducia dall'avv. Tomaso Pisapia del Foro di Milano e dall'avv. Elisabetta Rubini del Foro di Milano, libero, assente, presente anche in rappresentanza dell'avv. Rubini l'avv. Pisapia;
6. **DEBENEDETTI Franco**,
3, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Mittone del Foro di Torino, libero, assente, presente l'avv. Alberto Mittone;
7. **DEMONTE BARBERA Filippo**,
, difeso di fiducia dagli avvocati Claudio d'Alessandro del Foro di Torino e Chiantore Matteo del Foro di Ivrea, libero, assente, presenti l'avv. d'Alessandro e l'avv. Chiantore;
8. **FRATTINI Roberto**,

- , difeso di fiducia dall'avv. Mario Gebbia del Foro di Torino e dall'avv. Maurizio Bortolotto del Foro di Torino, libero, assente, presente l'avv. Bortolotto anche per l'avv. Gebbia;
9. **GANDI Luigi**, , con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Giorgia Andreis del Foro di Torino e avv. Antonio Fiumara del Foro di Torino, libero, assente, presenti gli avv. Andreis e Fiumara;
10. **MARINI Manlio**, difeso di fiducia dall'avv. Luca Achiluzzi del Foro di Ivrea e dall'avv. David Fracchia del Foro di Torino, libero, assente, presente l'avv. Achiluzzi anche in rappresentanza dell'avv. Fracchia;
11. **OLIVETTI Camillo**, con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Nicola Menardo del Foro di Torino, difeso di fiducia dal predetto e dall'avv. Guglielmo Giordanengo del Foro di Torino, libero, assente, presente anche per l'avv. Giordanengo l'avv. Menardo;
12. **PARZIALE Anacleto**, , con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Maria Rosa Stefania Marelli del Foro di Como che lo rappresenta, libero, assente, presente l'avv. Maria Rosa Stefania Marelli;
13. **PASSERA Corrado**, , con domicilio eletto ex art.161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guido Carlo Alleva del Foro di Milano che lo rappresenta, libero, assente, presente in sostituzione dell'avv. Alleva l'avv. Elisa Surbone;
14. **PISTELLI Luigi**, , difeso di fiducia dall'avv. Luca Fiore del Foro di Ivrea, libero, assente, presente l'avv. Fiore;
15. **RAVERA Maria Luisa**, , difesa di fiducia dall'avv. Luca Fiore del Foro di Ivrea, libera, assente, presente l'avv. Fiore;
16. **SMIRNE Paolo**, , con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso il difensore di fiducia avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino, difeso altresì di fiducia dall'avv. Maurizio Bortolotto del Foro di Torino, libero, assente presenti gli avv. Zaccone e Bortolotto;
17. **TARIZZO Pierangelo**, , con domicilio eletto ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia avv. Claudio d'Alessandro sito in Ivrea, piazza di Città n.21, libero, assente, presente l'avv. d'Alessandro;

Imputati

A) Per il reato di cui all'art.40, 589 co. 1 e 2 c.p., perché, quale **amministratore della**

società “Ing. C. Olivetti Spa”:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

quali amministratori della società Olivetti Controllo Numerico Spa (siglabile O.C.N. Spa), ed in particolare:

Giuseppe Calogero nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, nonché amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l’Ecologia e l’Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Luigi Gandi, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia, nonché componenti della Commissione permanente per l’Ecologia e l’Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.);

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società O.C.N Spa e della società O.P.E. Spa, che si avvalevano dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell’igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell’ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente **BERGANDI Antonio**, intervenuta il 10.12.2006 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell’esposizione all’amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto alla manutenzione di tubature e impianti coibentati con amianto (come vasche per tempera e cromatura) situati all’interno dello stabilimento di San Bernardo d’Ivrea, provvedeva alla rimozione di pannelli in amianto e all’installazione di nuovi pannelli sempre in amianto che venivano tagliati “a misura” utilizzando una sega a nastro; e ciò avveniva, tra il 1962 e il 1972, alle dipendenze della società “Ing. C. Olivetti Spa;

2) come addetto al montaggio macchine utensili, all’interno dello stabilimento di San Bernardo d’Ivrea, utilizzava una lastra contenente amianto, denominata “Ferobestos”, che veniva incollata sulla superficie di parti delle macchine utensili per garantirne lo scorrimento, provvedendo a forare e incidere detta lastra per permettere il passaggio dell’olio lubrificante, provvedendo a spianare e “raschiettare” detta lastra, manualmente o con raschietti elettrici; e ciò avveniva tra il 1972 e il 1974 alle dipendenze della società O.C.N spa;

3) come addetto alla manutenzione delle macchine utensili eseguiva la sostituzione di ceppi frenati e frizioni contenenti amianto all’interno del Capannone SUD (del

Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea) il cui intonaco di rivestimento del soffitto era costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"); e ciò avveniva tra il 1974 e il 1983, mentre si trovava alle dipendenze della società O.C.N spa, dal 1974 al 16.1.1981, e mentre si trovava alle dipendenze della società O.P.E spa dal 16.1.1981 al 3.11.1983 (data del pensionamento);

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di BERGANDI Antonio, rilevando tardivamente, e solo nel 1977, la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da BERGANDI Antonio, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del Capannone Sud, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto, anche dopo aver rilevato nel 1977 la presenza di amianto nei freni e nelle frizioni delle macchine utensili

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, atteso che, anche dopo aver rilevato nel 1977 la presenza di amianto nei freni e nelle frizioni delle macchine utensili, indicavano misure inadeguate e insufficienti come la sola sottoposizione a "visita medica periodica";

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del Capannone SUD, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone SUD fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 10.12.2006

B) Per il reato di cui all'art. 40, 590 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fossero cagionate, a **BOVIO FERASSA Pierangelo** lesioni personali consistite nell'insorgenza di un mesotelioma pleurico, diagnosticato in data 27.3.2012; malattia professionale, certamente o probabilmente insanabile, contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

- come addetto al montaggio delle macchine da scrivere veniva esposto (dal 1963 al 1972 presso il Capannone A dello stabilimento di Scarmagno, dal 1972 al 1980 presso lo stabilimento di Agliè) alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, durante le operazioni di montaggio dei particolari in gomma che venivano "talcati" per facilitare l'inserimento dell'anima d'acciaio nel rullo di gomma, nonché durante le operazioni di rettifica e stiraggio del particolare in gomma cosparso del predetto talco; e ciò avveniva dal 1963 al 1980 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

e ciò avveniva per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di BOVIO FERASSA, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 (dopo il suo pensionamento) la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da BOVIO FERASSA, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;



-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Ivrea 27.3.2012

C) Per il reato di cui all'art. 40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco De benedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Luigi Gandi, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **BRETTO Maria Giuditta** intervenuta il 24.2.2013 per un mesotelioma peritoneale; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

- come addetta al montaggio delle macchine da scrivere e fotocopiatrici presso lo stabilimento di Agliè veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, di cui erano cosparsi i particolari in gomma e i cavi elettrici che venivano tagliati a misura e manipolati; e ciò avveniva dal 1979 al 1984 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa",

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di

lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell’omessa adozione, nell’esercizio, ovvero nella direzione dell’impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l’integrità fisica di BRETTO Maria Giuditta, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da BRETTO Maria Giuditta, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco), non provvedendo neppure alla immediata sostituzione del talco contaminato dall’amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all’igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell’art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d’amianto;

-in violazione dell’art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell’art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell’art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l’utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Ivrea 24.2.2013

D) Per il reato di cui all’art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società “Ing. C. Olivetti Spa”**, ed in particolare:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l’Ecologia e l’Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Luigi Gandi, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l’Ecologia e l’Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)



Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della OPE, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **COSTANZO Marcello**, intervenuta il 30.1.2012 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto verniciatura e pomiciatura all'interno del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea, veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura e le cui tubazioni "a vista" erano coibentate con materiale contenente amianto; e ciò avveniva tra il 1960 e il 1975 alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

2) come addetto alla lavorazione banchi nel reparto pomiciatura all'interno del medesimo capannone già indicato al punto precedente veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura e le cui tubazioni "a vista" erano coibentate con materiale contenente amianto; e ciò avveniva tra il 1975 ed il 31.12.1979 mentre si trovava alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa e dal 1.1.1980 al 30.9.1983 mentre si trovava alle dipendenze della società OPE spa (data del prepensionamento);

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di COSTANZO Marcello, rilevando tardivamente, e solo dal 1987, la presenza di amianto nella struttura dello stabilimento in cui prestava la sua attività lavorativa COSTANZO Marcello e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto nelle controsoffittature e nelle coibentazioni del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone Centrale Galtarossa – denominato AUDIT - del Comprensorio di San Bernardo fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto e adottare, nel caso,

gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 30.1.2012

E) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

Luigi Gandi, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;


quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **ENRICO GANSIN Aldo** intervenuta il 5.9.2008 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto rettifica rulli in gomma e come responsabile del reparto produzione macchine da scrivere veniva esposto, dal 1956 al 1960 (presso lo stabilimento Vecchia ICO di Ivrea) e dal 1960 al 1970 (presso lo stabilimento di Agliè) alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, durante le operazioni di montaggio dei particolari in gomma che venivano "talcati" per facilitare l'inserimento dell'anima d'acciaio nel rullo di gomma, nonché durante le operazioni di rettifica e



stiraggio del particolare in gomma cosparso del predetto talco; e ciò avveniva nei periodi sopraindicati alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

2) come responsabile del reparto cablaggi, presso lo stabilimento ICO Centrale di Ivrea, veniva esposto, alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, che veniva utilizzato come coadiuvante per facilitare lo scorrimento dei cavi all'interno della guaina; nonché veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1977 al 1984 alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di ENRICO GANSIN Aldo, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da ENRICO GANSIN Aldo, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del locale mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), non provvedendo alla immediata sostituzione del talco contaminato dall'amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri; -in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del locale mensa ICO del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del locale mensa ICO fino al 1988, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali

atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Ivrea 5.9.2008

F) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quali **amministratori della società Olivetti Peripheral Equipment Spa (siglabile O.P.E. Spa)**, ed in particolare:

Luigi Pistelli, nella qualità di amministratore delegato e direttore generale dal 14.1.1983 al 12.9.1984;

Roberto Frattini, nella qualità di amministratore delegato e direttore generale dal 12.9.1984 al 12.11.1985;

Filippo Demonte, nella qualità di amministratore delegato e direttore generale dal 12.11.1985 al 26.6.1987;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Luigi Gandi, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

Paolo Smirne, dal 5.5.1986 al 1.1.1989

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della OPE, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente **GANIO MEGO Emilio**, intervenuta il 2.6.2012 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto ai torni automatici e, dal 1970, come capo squadra nei vari reparti di produzione all'interno del Capannone SUD del Comprensorio di San Bernardo d'Ivrea veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco di rivestimento del soffitto del capannone SUD che era costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"); e ciò avveniva tra 1958 e il 31.5.1981 mentre si trovava alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa", e tra il 1.6.1981 e il 30.11.1989 mentre si trovava alle dipendenze della società O.P.E spa;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di GANIO MEGO Emilio, rilevando tardivamente, e solo nel 1987, la presenza di amianto nella struttura del capannone SUD, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1855, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del Capannone SUD, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del Capannone SUD fino al 1987, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non effettuando alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro

sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Ivrea il 2.6.2012

G) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.1 e 2 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Paolo Smirne, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

Renzo Alzati, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **MERLO Antonio** intervenuta il 27.10.2011 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al reparto verniciatura e componente della squadra antiincendio dello stabilimento di Agliè utilizzava dispositivi di protezione in amianto quali coperte, grembiuli, guanti e ghette, ed inoltre veniva esposto all'inalazione delle fibre di amianto di cui era rivestito internamente il forno di essiccazione, il relativo tunnel e le guarnizioni dei portelloni di chiusura del forno-armadio di asciugatura; e ciò avveniva dal 1960 al 1970 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";



2) come lamierista all'interno del reparto tranciatura presso le Officine H dello Stabilimento Nuova ICO veniva esposto, alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti delle Officine H e del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1985 al 1991 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di MERLO Antonio, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno della struttura dello stabilimento Nuova ICO-officine H e nei locali mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, provvedendo alla dovuta verifica dello stato di integrità dei dispositivi di protezione in amianto e alla loro tempestiva sostituzione in caso di deterioramento;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 e della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del piano terra delle Officine H – stabilimento Nuova ICO- e del locale mensa ICO del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, e partire da questa data, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali evidenziassero una concentrazione di fibre all'interno dei locali superiore al doppio rispetto a quella esterna, non effettuavano alcuna valutazione del rischio per i lavoratori esposti, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che,

normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Castellamonte il 27.10.2011

H) Per il reato di cui all'art.40, 590 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

Corrado Passera, nella qualità di consigliere amministratore delegato dal 25.9.1992 al 4.7.1996;

Roberto Colaninno, nella qualità di amministratore delegato dal 18.9.1996;

quale amministratore della società Sixtel s.p.a.:

Anacleto Parziale, nella qualità di amministratore delegato dal 17.1.89 al 28.4.95;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Renzo Alzati, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

Pierangelo Tarizzo, dal 13.1.1992 e dal 15.6.1993 altresì delegato ad attuare tutte le misure di legge nel campo della sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, di ecologia e tutela dell'ambiente in forza della procura rilasciata in data 15.6.1993 (con autonomo potere di spesa fino a lire 300.000.000 per singolo lavoro);

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.), e/o R.S.P.P.**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

Onofrio Bono, dal 27.6.1996 al 15.9.1998 (R.S.P.P.)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la



partecipazione di maggioranza delle azioni della Sixel spa, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fossero cagionate, a **PERELLO Bruna Luigia** lesioni personali consistite nell' insorgenza di un mesotelioma pleurico, diagnosticato in data 1.9.2011; malattia

professionale, certamente o probabilmente insanabile, contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

per quanto riguarda gli imputati sopra elencati ad esclusione di Parziale:

1) come addetta all'ufficio Titoli e Contabilità Fornitori presso Palazzo Uffici, veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto di cui era composta la controsoffittatura dei locali mensa situati al piano 1S corpo B e C di Palazzo Uffici; e ciò avveniva alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa", dal 1971 al 1977;

2) come impiegata amministrativa addetta al controllo di gestione all'interno degli uffici situati al piano terra delle "ex Officine H" dello stabilimento Nuova ICO veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del predetto locale e del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1.1.1989 al dicembre 1994 alle dipendenze della società Sixel spa;

3) come impiegata amministrativa del Centro Studi Olivetti veniva esposta alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato"), utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa indicato al punto precedente; e ciò avveniva dal 1.1.1995 al gennaio 1999 alle dipendenze della società Sixel spa;

escluso con riferimento a Parziale l'addebito di cui al punto 2) relativo all' utilizzo del locale mensa;

e ciò avveniva per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di PERELLO Bruna Luigia, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno della struttura dello stabilimento Nuova ICO-officine H e nei locali mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano

all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e ed idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 e degli art. 22, 24 co.1 ,27 co.1 e 28 del Dlgs 277/1991, della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986, del Decreto Ministeriale 6.9.1994, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del piano terra delle Officine H – stabilimento Nuova ICO- e dei locali mensa sopraindicati, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, e, partire da questa data, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali evidenziassero una concentrazione di fibre all'interno dei locali superiore al doppio rispetto a quella esterna, effettuavano una valutazione del rischio carente e inadeguata per i lavoratori esposti che non teneva conto del rischio del rilascio di fibre dovuto al degrado spontaneo o indotto da fattori esterni (vibrazioni e/o correnti d'aria) e al danneggiamento occasionale e involontario, non adottavano un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti (art. 4 D.M. 6.9.1994), non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto anche in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, nonché, non adottavano misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto (con particolare riferimento alla mensa ICO), omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento delle lavorazioni e del servizio mensa ivi allocate in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Ivrea il 1.9.2011

D) Per il reato di cui all'art.40, 589 co. 2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

Carlo De Benedetti nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco De benedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente preposto alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il



Servizio Ecologia), nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

Luigi Gandi, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.)

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **RABBIONE Domenico** intervenuta il 4.7.2005 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come elettricista, provvedendo all'installazione di impianti elettrici e alla loro manutenzione, veniva esposto alla inalazione di fibre di amianto per effetto delle operazioni di foratura dei soffitti e delle pareti rivestite di amianto in matrice friabile e delle operazioni di rimozione e manipolazione delle controsoffittature contenenti amianto; e ciò avveniva dal 1958 al 1984 presso i vari stabilimenti del Comprensorio di Ivrea e San Bernardo alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di RABBIONE Domenico, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti del Comprensorio di Ivrea e San Bernardo, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in

relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto all'interno delle strutture degli stabilimenti del Comprensorio di Ivrea e San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1987, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Ivrea il 4.7.2005

L) Per il reato di cui all'art.40, 589 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Camillo Olivetti, nella qualità di amministratore delegato, dal 15.3.1963 al 25.5.1964;

quale **amministratore della società Olivetti Controllo Numerico Spa (siglabile O.C.N. Spa)**, ed in particolare:

Giuseppe Calogero nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, nonché amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

quale **dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

essendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società O.C.N Spa, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **RISSO Vittore** intervenuta il 16.1.2011 per un carcinoma non a piccole cellule del polmone in pregressa asbestosi; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto ai trattamenti termici del reparto utensileria presso gli stabilimenti Nuova ICO e San Bernardo utilizzava dispositivi di protezione in amianto quali grembiuli, guanti e ghettoni, nonché altri manufatti in amianto (fogli e pannelli) per isolare le fonti di calore; e ciò avveniva dal 1960 al 30.12.1972 alle dipendenze della Olivetti Spa e dal 1.1.1973 al 31.12.1976 alle dipendenze della società O.C.N. spa;



evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell’omessa adozione, nell’esercizio, ovvero nella direzione dell’impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l’integrità fisica di **RISSO Vittore**, rilevando tardivamente, e solo nel 1977, la presenza di amianto all’interno dei dispositivi di protezione sopraindicati, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all’igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell’art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d’amianto;

-in violazione dell’art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri, non provvedendo alla dovuta verifica dello stato di integrità dei dispositivi di protezione in amianto e alla loro tempestiva sostituzione in caso di deterioramento;

-in violazione dell’art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l’utilizzo di maschere respiratorie adeguate.

In Montalto Dora il 16.1.2011

M) Per il reato di cui all’art.40, 589 co.2 e 3. c.p., perché, quali **amministratori della società “Ing. C. Olivetti Spa”**, ed in particolare:

Carlo De Benedetti nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quale **dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l’Ecologia e l’Ambiente di lavoro:

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell’ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **STRATTA Francesco** intervenuta il 1.7.2004 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell’esposizione all’amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto alla manutenzione degli edifici veniva esposto alla inalazione di fibre di amianto per effetto della rimozione delle lastre in eternit usurate presenti negli edifici degli stabilimenti Olivetti; e ciò avveniva dal 1975 al 31.5.1981 alle dipendenze della società

“Ing. C. Olivetti Spa”;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell’omessa adozione, nell’esercizio, ovvero nella direzione dell’impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l’integrità fisica di STRATTA Francesco, rilevando tardivamente, e solo nel 1987 la presenza di amianto all’interno delle strutture degli stabilimenti dei Comprensori Olivetti, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno all’amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all’igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell’art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d’amianto;

-in violazione dell’art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell’art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l’utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell’art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell’amianto all’interno delle strutture degli stabilimenti dei vari comprensori Olivetti, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all’interno dei predetti locali fino al 1987, non effettuavano alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l’analisi delle fibre depositate, non effettuavano alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione delle coperture in eternit e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all’esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399.

In Bollengo il 1.7.2004

O) Per il reato di cui all’art. 40, 589 co.2 e 3 cp., perché,

quali amministratori della società Olivetti Controllo Numerico Spa (siglabile O.C.N. Spa), ed in particolare:

Giuseppe Calogero nella qualità di direttore generale dal 22.10.1974, nonché



amministratore delegato dal 17.8.1978 al 1981;

quale **dirigente responsabile del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componente della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro:

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della OCN, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte del dipendente **VALLINO Aldo**, intervenuta il 31.5.2004 per mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto (caporeparto) del montaggio macchine utensili, all'interno dello stabilimento di San Bernardo d'Ivrea, utilizzava una lastra contenente amianto, denominata "Ferobestos", che veniva incollata sulla superficie di parti delle macchine utensili per garantirne lo scorrimento, provvedendo a forare/incidere detta lastra per permettere il passaggio dell'olio lubrificante, provvedendo a spianare e "raschiettare" detta lastra, manualmente o con raschietti elettrici, provvedendo altresì alla pulizia della postazione di lavoro con stracci o aspiratori; e ciò avveniva tra il 1973 e il 2.3.1975 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa" e dal 3.3.1975 al 1981 alle dipendenze della società O.C.N. spa;

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di **VALLINO Aldo**, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da **VALLINO Aldo**, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al "Ferobestos") e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto,

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le

lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

In Ivrea il 31.5.2004

P) Per il reato di cui all'art.40, 589 co. 2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

Corrado PASSERA, nella qualità di amministratore delegato dal 25.9.1992 al 4.7.1996;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Paolo Smirne, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

Renzo Alzati, dal 1.1.1989 (sotto la denominazione Direzione Servizi Centrali) al 13.1.1992;

Pierangelo Tarizzo, dal 13.1.1992 e dal 15.6.1993 altresì delegato ad attuare tutte le misure di legge nel campo della sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, di ecologia e tutela dell'ambiente in forza della procura rilasciata in data 15.6.1993 (con autonomo potere di spesa fino a lire 300.000.000 per singolo lavoro)

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia e/o del Servizio Ecologia e Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.E.S.L.)**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia);

esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **VIGNUTA Silvio** intervenuta il 3.7.2009 per un mesotelioma pleurico; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come addetto al montaggio telescriventi, presso gli stabilimenti di Ivrea – San Lorenzo e Scarmagno – capannone D, provvedeva a montare parti in gomma (tra cui i rulli) su dette apparecchiature e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, che rivestiva i rulli di gomma con funzione antiadesiva; e ciò avveniva dal 1968 al 1971 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

2) come addetto al montaggio degli alimentatori per calcolatrici, presso lo stabilimento di

Scarmagno – capannone D, provvedeva alla manipolazione e al taglio di cavi elettrici e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, presente all'interno delle guaine dei predetti cavi con funzione antiadesiva; e ciò avveniva dal 1975 al 1980 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

3) come addetto al servizio di sorveglianza all'interno del comprensorio di San Bernardo effettuava quotidiani passaggi all'interno dei cunicoli sotterranei di collegamento dei vari capannoni e veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto rilasciate dalle coibentazioni delle tubature ivi presenti; e ciò avveniva dal 1987 al 1997 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di VIGNUTA Silvio, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nel talco e solo nel 1991 la presenza di amianto nei cunicoli in cui si teneva l'attività di sorveglianza svolta da VIGNUTA Silvio, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955 , dell' art. 22, 24 co.1 ,27 co.1 del Dlgs 277/1991, della circolare del Ministero della Sanità n.45 del 1986 e del D.M. 6.9.1994, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, non rilevando tempestivamente la presenza dell'amianto nelle coibentazioni delle tubazioni presenti nei cunicoli sotterranei del comprensorio di San Bernardo, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno dei predetti locali fino al 1996, effettuando una carente valutazione del rischio amianto per i lavoratori esposti prevedendo solo una presenza sporadica e occasionale dei medesimi all'interno dei cunicoli, non adottando un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti (art. 4 D.M. 6.9.1994), non effettuando alcuna analisi mineralogica delle fibre attraverso la raccolta e l'analisi delle fibre depositate, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione delle coibentazioni e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti

atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, nonché, sebbene i valori riscontrati dai monitoraggi ambientali rilevassero una situazione di inquinamento in atto con concentrazioni di fibre superiori ai limiti dettati dal D.M. 6.9.1994, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto anche in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), omettendo di fornire indumenti di lavoro protettivi e mezzi di protezione delle vie respiratoria, di adottare provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi, e immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Viverone il 3.7.2009

Q) per il reato di cui all'art.40, 589 co.2 e 3 c.p., perché, quali **amministratori della società "Ing. C. Olivetti Spa"**, ed in particolare:

Carlo De Benedetti, nella qualità di amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione, dal 26.4.1978 al 4.7.1996, e in tale ultima qualità fino al 3.9.1996;

Franco Debenedetti, nella qualità di amministratore delegato dal 2.10.1978 fino al 1.1.1989;

quali **dirigenti preposti alla Direzione Servizi Generali** (da cui dipendevano organicamente il Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro, siglabile S.O.S.L. e il Servizio Ecologia), nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Luigi Gandi, dal 4.2.1981 al 16.2.1983;

Paolo Smirne, dal 5.5.1986 al 1.1.1989;

quali **dirigenti responsabili del Servizio Organizzazione Sicurezza sul Lavoro (siglabile S.O.S.L.) e/o del Servizio Ecologia**, nonché componenti della Commissione permanente per l'Ecologia e l'Ambiente di lavoro, ed in particolare:

Manlio Marini, dal 3.5.1982 al 1.2.1986 (S.O.S.L.) e dal 1.2.1986 al 1.1.1989 (S.E.S.L.)

Maria Luisa Ravera, dal 1974 al 1.2.1986 (Servizio Ecologia)

esistendo un rapporto di controllo societario in cui la Olivetti spa deteneva la partecipazione totalitaria delle azioni della società Olteco Spa, che si avvaleva dei servizi aziendali della società capogruppo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la protezione dell'igiene sul lavoro, esercitando in modo significativo e continuativo i poteri tipici del datore di lavoro e funzioni dirigenziali nell'ambito della prevenzione infortuni e malattie professionali, cagionavano, ovvero non impedivano che fosse cagionata, la morte di **MARISCOTTI Luigi**, intervenuta il 26.6.2005 per mesotelioma pleurico maligno; malattia contratta a seguito dell'esposizione all'amianto avvenuta nei seguenti periodi e svolgendo le seguenti mansioni:

1) come analista tempi e metodi nel reparto produzione di cavi elettrici e cablaggi veniva esposto, dal 22.8.1966 al 31.12.1980 (presso gli stabilimenti di Ivrea-San Lorenzo e



Scarmagno capannone "C" e "D"), alla inalazione delle fibre di amianto contenute nel talco, contaminato con tremolite, utilizzato nella fase di montaggio dei cavi elettrici per facilitarne lo scorrimento all'interno delle guaine; e ciò avveniva nel periodo sopraindicato alle dipendenze della società Ing. C. Olivetti Spa;

2) come addetto a mansioni amministrative varie all'interno degli stabilimenti e uffici del comprensorio di Ivrea, via Jervis, veniva esposto alla inalazione delle fibre di amianto disperse dall'intonaco, costituito da amianto in matrice friabile (c.d. "floccato") utilizzato per il rivestimento del soffitto e delle pareti del locale mensa allestito all'interno del Comprensorio di via Jervis, frequentato durante la pausa pranzo; e ciò avveniva dal 1.1.1981 al 31.3.1988 alle dipendenze della società "Olteco Spa" e fino al 31.12.1989 alle dipendenze della società "Ing. C. Olivetti Spa";

evento-morte verificatosi per colpa, consistita – per tutti nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti – in negligenza, imprudenza e imperizia e, comunque nell'omessa adozione, nell'esercizio, ovvero nella direzione dell'impresa, delle misure e della necessaria vigilanza, che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica di MARISCOTTI Luigi, rilevando tardivamente, e solo nel 1981 la presenza di amianto nelle lavorazioni svolte da MARISCOTTI Luigi, e solo nel 1987 la presenza di amianto nella struttura del locale mensa ICO, sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull'uso dell'amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco e all'amianto strutturale), e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in particolare:

-in violazione dell'art. 4 lett.b) del DPR 303/1956 non rendevano edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di fibre-polveri d'amianto;

-in violazione dell'art.4 lett.c) e art. 21 co.1 del DPR 303/1956 contravvenivano all'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e omettevano di adottare provvedimenti necessari atti ad impedire o ridurre la formazione di polveri;

-in violazione dell'art. 21 co.3-4 del DPR 303/1956, omettevano di prevedere sistemi di aspirazione localizzata;

-in violazione dell'art. 377- 387 del DPR 547/1955 contravvenivano all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni effettuate, omettendo di prevedere l'utilizzo di maschere respiratorie adeguate;

-in violazione dell'art. 374 DPR 547/1955, omettevano di assicurare che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, fossero costruiti e mantenuti in buono stato in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, omettendo di rilevare tempestivamente la presenza dell'amianto in matrice friabile all'interno del locale mensa ICO del Comprensorio di via Jervis, non adottando misure igieniche che consentissero ai lavoratori di mangiare, bere e sostare senza rischio di contaminazione da polvere di amianto, non operando alcun campionamento/monitoraggio ambientale sulla diffusione delle fibre di amianto all'interno del locale mensa ICO fino al 1988, non effettuando alcuna ispezione visiva per verificare lo stato di conservazione dell'intonaco e adottare, nel caso, gli opportuni provvedimenti atti a prevenire la aereodispersione delle fibre di amianto, non adottando o facendo adottare provvedimenti, misure tecniche e organizzative e procedurali

atti ad impedire o a ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione di polvere di amianto in relazione all'esecuzione di lavori, che, normalmente davano luogo alla formazione di polvere (interventi di decoibentazione, consistiti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione), atteso che le procedure da seguire in occasione di interventi su materiali contenenti amianto furono adottate solo nel 1989 con la norma A.T. 399, omettendo inoltre di adottare, con riferimento a tutti i locali sopraindicati, provvedimenti tesi all'interdizione dell'uso dei locali e/o all'isolamento parziale degli stessi e/o al trasferimento del servizio mensa ivi allocato in altri locali idonei, né intraprendevano immediati programmi di bonifica, mediante confinamento e/o rimozione dei materiali contenenti amianto.

In Orbassano il 26.6.2005

Per ciascun imputato con riferimento ai periodi di competenza. *in tutte le qualifiche contestate*

Parti civili:

- 1) Comune di Ivrea, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. Carlo Della Pepa, con l'avv. Giulio Calosso del Foro di Torino, legale presente;
- 2) Città Metropolitana di Torino, P.I.: 01907990012, in persona del Sindaco della Città Metropolitana di Torino on. Piero Franco Rodolfo Fassino, con l'avv. Riccardo Peagno del Foro di Torino, legale presente;
- 3) I.N.A.I.L., C.F.: 01165400589, in persona del prof. Massimo De Felice, nella qualità di Presidente, con l'avv. Loretta Clerico del Foro di Ivrea, legale presente;
- 4) AFEVA, C.F. 91022070063) in persona di Blasotti Romana Pavesi, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, con l'avv. Laura D'Amico del Foro di Torino, legale presente;
- 5) FIOM CGIL Torino, in persona del Segretario Generale Bellono Federico Michele, con l'avv. Laura D'Amico del Foro di Torino, legale presente;
- 6) Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italia (C.F.: 10343960158) in persona del Segretario Generale dott. Piergiorgio Tiboni, con l'avv. Simone Vallese del Foro di Torino, sostituito oggi dall'avv. Natalia Caramellino;
- 7) FIM CISL TORINO e Canavese, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Roberto Lamacchia del Foro di Torino, sostituito oggi dall'avv. Giulio Calosso;



- 8) Bovio Ferassa Pierangelo nato a _____
_____, Vigna Docchio Luigina in Bovio Ferassa nata a _____
_____, Vigna Docchio Floriana nata _____
e Tarditi Davide nato a _____
_____, con avv. D'Amico Laura legale oggi presente;
- 9) Joly Lidia ved. Costanzo nata a _____,
Cesare Nicolin Mauro nato a _____, Cesare
Nicolin Claudia nata a _____, con avv. Laura
D'Amico, legale oggi presente;
- 10) Guasto Luciana ved. Mariscotti nata a _____
Mariscotti Manuela nata a _____
_____, Mariscotti Paola nata a _____
le due ultime anche quali eredi di Traversa Elia, con l'avv. Laura
D'Amico, legale oggi presente;
- 11) Renacco Margherita ved. Riso nata a _____
_____, Riso Ezio nato a _____
_____, e Riso Marco nato a _____
con avv. Laura D'Amico, legale oggi presente;
- 12) Vaio Alessandra nata a _____ in proprio
e quale erede di Vaio Antonio nato a _____ e deceduto in
Ivrea il 13.11.2009, con avv. Laura D'Amico, legale oggi presente;
- 13) Nicoletto Alma Teresina _____
_____, Vignuta Michela
_____, Vignuta Vittorio
_____, con l'avv. Laura D'Amico del Foro di Torino, legale oggi
presente;

14) -Unione dei Comuni di Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino e Vialfré, Unione denominata “Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano”, con avv. Andrea Castelnuovo, oggi presente;
15) L’associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro con l’avv. Cesare Bulgheroni, oggi presente.

Responsabile civile: Telecom Italia s.p.a. rappresentata e difesa dall’avv. Luca Santa Maria oggi sostituito dall’avv. Anna Liscidini.

Persone offese non costituite parti civili non presenti:

- CAPPAL Delfina, _____, in qualità di prossima congiunta (moglie) di **BERGANDI Antonio**, (capo A);
- ORLANDO Renzo, _____ in qualità di prossimo congiunto (marito) di BRETTO Maria Giuditta, (capo C);
- TIRASSA Santina, _____, in qualità di prossima congiunta (moglie) di ENRICO GANSIN Aldo (capo E), e ENRICO GANSIN Giuseppe, _____, in qualità di prossimo congiunto (figlio) di **ENRICO GANSIN Aldo** (capo E), entrambi domiciliati ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Enrico Scolari del Foro di Ivrea;
- ENRICO GANSIN Susanna, _____, in qualità di prossima congiunta (figlia) di **ENRICO GANSIN Aldo** (capo E), domiciliata ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo Ardissono del Foro di Ivrea;
- SCARPONI Rosaria Teresa, _____ in qualità di prossima congiunta (moglie) di **GANIO MEGO Emilio**, _____ (capo F), domiciliata ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Mario Benni del Foro di Ivrea;
- RAT Anna Maria, _____, in qualità di prossima congiunta (moglie) di MERLO Antonio, _____ (capo G);
- PERELLO Bruna Luigia, _____ domiciliata ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ugo Capellaro del Foro di Ivrea;
- FAGHERAZZI Anna Maria,

di **RABBIONE Domenico**, in qualità di prossima congiunta (moglie)
(capo I);

- UGO Esterina, in qualità
di prossima congiunta (moglie) di **STRATTA Francesco**,
(capo M), **STRATTA Flavio Giacomo**,
in qualità di prossimo congiunto (figlio) di **STRATTA Francesco**;
- **MARRA Lidia Candida**, in qualità
di prossima congiunta (moglie) di **VALLINO Aldo**, (capo O);

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Attività di indagine, con acquisizione di documentazione, escussione testi, annotazioni di p.g., dello Spresal di Ivrea (faldoni 2-3-3bis)
- Verbali di sequestro presso il Comprensorio di San Bernardo (faldone 3ter)
- Verbali di sommarie informazioni testimoniali di persone informate sui fatti (faldone 3ter)
- Atti relativi ai singoli procedimenti riuniti (faldoni 4 e 5)
- Consulenza tecnica del Prof. Magnani, dott. Piccioni e dott. Perrelli (faldone 6)
- Consulenza tecnica del dott. Silvestri (faldone 7 e 8)
- Consulenza tecnica dell'avv. Guarini (faldone 9, 10, 11)
- Consulenza tecnica della dott.ssa Bellis (faldone 12)
- Verbale di sequestro e atti relativi alla documentazione sequestrata presso l' "Archivio storico Olivetti" (faldoni 13, 14, 15, 16, 17, 18)
- Verbali di perquisizione e sequestro e atti relativi alla documentazione sequestrata presso le società Olivetti Spa e Olivetti Multiservices Spa (faldoni 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89

P.Q.M.

Dispone il rinvio a giudizio degli imputati sopra indicati per rispondere dei reati di cui in epigrafe per ciascun imputato con riferimento ai periodi di competenza

indicando per la comparizione dei predetti davanti al

TRIBUNALE DI IVREA



in Ivrea, via Cesare Pavese n. 4, aula Ud. Dibattimentali, in composizione monocratica
avanti al dott. Ludovico Morello

per l'udienza del giorno 23 novembre 2015 ore 9, 30 e seg.

con l'avvertimento agli imputati che, qualora non comparissero, si applicheranno le
disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p.;

avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del
Giudice del Dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la
lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle
circostanze su cui deve vertere l'esame. Il presente provvedimento viene letto alle parti
presenti all'odierna udienza.

Manda alla Cancelleria di notificare il presente decreto anche a mezzo della Polizia
Giudiziaria a coloro che non erano presenti all'udienza preliminare (parti offese e imputati
non domiciliati presso difensore), almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio.

Ivrea, 5 ottobre 2015

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Dott. Cecilia Marino

Cecilia Marino

*DEPOSITATO IN UDIENZA
Inven 5-10-15*

[Signature]